

Giovedì 12 ottobre 2006

P6_TA(2006)0396

Accordo CE/Singapore su taluni aspetti relativi ai servizi aerei *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Singapore su taluni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2005)0513 — C6-0165/2006 — 2005/0208(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2005)0513) ⁽¹⁾,
- visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
- visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0165/2006),
- visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0295/2006);

1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Singapore.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0397

Accordo CE/Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e l'Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2005)0264 — C6-0224/2005 — 2005/0112(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2005)0264) ⁽¹⁾,
- visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
- visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0224/2005),
- visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0293/2006);

1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Australia.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.